STATUTO DELLA NUOVA SOCIETÀ APOLLINEA MODIFICATO ED APPROVATO…

Accademia Apollinea

STATUTO

DELLA

NUOVA SOCIETÀ APOLLINEA

MODIFICATO ED APPROVATO

DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

nella tornata del 3 Agosto 1873

VENEZIA
STABILIMENTO TIP. DEL RINNOVAMENTO
1873

I. Disposizioni Generali.

ART. 1. È costituita in Venezia una Società intitolata Nuova Società Apollinea, il cui scopo è il variato trattenimento di lettura, di giuoco, di conversazione, di ballo e di musica. — Essa è composta di Socii ordinarii proprietarii, e non proprietarii, Socii straordinarii e Socii onorarii. Il numero dei Socii non ha altra limitazione che la capacità dei locali. — La rappresentanza della Società risiede nella Direzione.

ART. 2. L'anno sociale comincia con il primo di luglio e termina con il trenta giugno.

II. Dei Socii in generale.

ART. 3. Possono essere accettati per Socii tutti coloro la cui vita è irreprensibile, e la cui posizione sociale è civile.

ART. 4. Non è considerato come Socio se non quello che venne come tale ammesso dalla Commissione di scrutinio, ed al quale è stata data analoga comunicazione da parte della Direzione.

ART. 5. Tutti i Socii hanno diritto di frequentare i locali di residenza della Società di giorno e di notte per approfittare dei divertimenti che sono lo scopo di

essa, sempre però con osservanza alle discipline, che da apposito Regolamento interno sono stabilite per l'uso, la custodia ed il servizio dei locali stessi.

ART. 6. I Soci sia nei giorni di ordinaria conversazione che di trattenimenti hanno diritto di condurre la propria moglie, madre vedova, figlie e sorelle con loro coabitanti, purchè queste ultime abbiano età superiore agli anni quattordici e sieno nubili o vedove.

ART. 7. Ai divertimenti con invito i Soci potranno presentare stranieri che non sieno da oltre sei mesi dimoranti a Venezia. Potranno ancora presentare Signore e Signori Italiani che non sieno domiciliati a Venezia e che non vi dimorino da più di trenta giorni. — Il biglietto d'invito sarà rilasciato in seguito ad analoga domanda fatta alla Direzione e dalla stessa assecondata.

ART. 8. Ogni Socio ha diritto di proporre nuovi Soci e dopo la loro ammissione dovrà presentarli alla Direzione per farli riconoscere.

ART. 9. Ogni Socio ha diritto di presentare uno o più Forestieri per frequentare le sale della Società, semprechè ne sia resa informata la Direzione, mediante iscrizione nell'apposito registro. In seguito a ciò i Forestieri non possono frequentare le sale della Società che per soli quindici giorni. — Il biglietto che dalla Direzione verrà rilasciato non potrà rinnovarsi.

ART. 10. Qualunque Socio ha diritto di farsi rappresentare da un altro Socio nelle convocazioni, e ciò per procura speciale non vincolata da condizioni, e redatta in forma di semplice lettera, ritenuto però che un Socio non può assumere più di una procura e con la limitazione portata dall'art. 33.

ART. 11. Un Socio che perdesse le qualità contemplate dall'art. 3 o che per qualunque altro motivo

dovesse essere allontanato dalla Società, si elimina dai ruoli della stessa nei modi stabiliti dagli art. 117 a 127.

III. Dei Soci ordinarii.

Art. 12. Tutti coloro che per essere a Venezia o per avere a Venezia domicilio, si associano per un tempo indeterminato, sono Soci ordinarii.

Art. 13. I Soci ordinarii proprietarii hanno il diritto di comproprietà su tutti gli enti ed effetti che costituiscono il capitale della Società, e devono pagare all'atto di ammissione Italiane Lire 60, ed un' annua contribuzione di Lire 60 pagabili in rate trimestrali anticipate, e si obbligano per un tempo indeterminato a far parte della Società.

Art. 14. I Soci ordinarii non proprietarii sono quelli che si obbligano per un tempo indeterminato a far parte della Società senza acquistare alcun diritto sugli enti Sociali, e sono esenti dalla tassa d'ammissione. I Soci ordinarii non proprietarii non possono prender parte alle deliberazioni risguardanti gli enti sociali. Essi godono di tutti gli altri diritti dei Soci ordinarii.

Art. 15. Possono essere accettati come Soci ordinarii non proprietarii tutti i figli che convivono col padre o colla madre che sieno Soci proprietarii, i fratelli conviventi col fratello egualmente Socio proprietario e gl'impiegati Regii.

Art. 16. I Soci di tre in tre anni dalla loro ammissione possono sciogliersi dalla Società sempreché ne diano avviso alla Direzione tre mesi prima dello spirare del triennio. — Il Socio che trasportasse altrove il suo domicilio legale e di fatto, potrà sciogliersi dalla Società, dandone un mese prima l'avviso.

I Socii proprietari che si sciolgono dalla Società perdono il diritto di comproprietà sugli enti Sociali.

Art. 17. Per il sicuro adempimento dell' obbligo di pagare l' annua contribuzione, resta stabilito, che quando siavi difetto di una intera annualità, il Socio può essere cancellato dai ruoli della Società per determinazione della Direzione, riservata sempre alla Società medesima l' azione per asigerne l' importo nelle vie ordinarie civili.

In caso di mancanza al pagamento di due rate, per ordine della Direzione, previo avviso, viene sospeso per il Socio debitore il diritto di prender parte ai trattenimenti tanto ordinarii che straordinarii, e ciò fino a che non abbia pareggiata la partita del suo debito.

IV. Dei Soci straordinarii.

Art. 18. Tutti quelli che non dimorano a Venezia da oltre sei mesi e sono ammessi per un tempo determinato, sono Soci straordinarii. Gli Ufficiali dell' esercito attivo possono essere ammessi come Soci straordinarii qualunque sia il periodo di loro dimora.

Art. 19. I Soci straordinarii devono obbligarsi almeno per tre mesi e devono pagare la tassa in ragione di dieci lire per mese anticipatamente.

Art. 20. I Soci straordinarii hanno soltanto il diritto di frequentare le Sale della Società e prender parte a tutti i trattenimenti di essa.

Art. 21. Il Socio straordinario che non adempie all' obbligo suo di pagare l' importo della contribuzione, viene eliminato senz' altro dal ruolo della Società per ordine della Direzione.

Art. 22. Per l' ammissione di un Socio straordinario non italiano, è necessario che la proposta relativa

sia firmata da tre Socii, oppure da un Socio soltanto, purchè in tal caso la proposta sia firmata dal Console di quello Stato cui il forestiere appartiene.

V. Dei Soci onorari.

Art. 23. Dietro iniziativa della Direzione o di quindici Socii, a termini dell' art. 87 dello Statuto, possono essere proposti a Socii onorarii quelle persone che efficacemente contribuiscono al buon andamento sociale, e tutte le celebrità artistiche musicali d'ambo i sessi e d'ogni paese. L'Assemblea dei Socii delibera l'ammissione dei Socii onorarii in adunanza generale ordinaria o straordinaria, dopo il voto adesivo della Commissione di Scrutinio.

VI. Della Direzione.

Art. 24. La Società è rappresentata dalla Direzione ch' è costituita dalla unione di sei individui e sono:
Un Presidente Capo della Direzione.
Un Direttore all'Amministrazione e Vice Presidente.
Due Direttori all'ordine ed ai trattenimenti.
Un Direttore Cassiere.
Un Segretario.

Art. 25. La Direzione a maggioranza di voti, sotto la presidenza del suo Capo, delibera intorno gli argomenti tutti che toccano gli interessi della Società, per i quali per altro le deliberazioni della Società non sono necessarie.

Art. 26. Per tutti gli affari per i quali la Società sola ha diritto di deliberare, spetta alla Direzione il diritto della iniziativa.

Art. 27. La esecuzione di tutte le deliberazioni della Società è affidata alla Direzione.

Art. 28. La Direzione o da sè, od a mezzo dei membri che la compongono, secondo la varietà delle attribuzioni ad essi assegnate, esercita una diretta autorità su tutte le persone soggette per contratto alla Società od addette al servigio di essa.

Art. 29. Per tutti gli oggetti che si riferiscono al servizio che gli impiegati subalterni devono prestare alla Società, la Direzione è autorizzata di dare norme speciali a seconda dei casi.

Art. 30. La Direzione ha diritto di convocare per propria iniziativa la Società, le quante volte lo creda necessario. Deve poi convocarla per iniziativa dei Soci sotto le condizioni previste dall' art. 67.

Art. 31. I membri della Direzione rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 32. Ad impedire le totale rinnovazione della Direzione resta fissato che, spirato il primo anno della costituzione della Società sortiranno due Direttori per estrazione a sorte, allo spirare del secondo anno altri due, allo spirare del terzo anno gli ultimi due.

Art. 33. I Direttori nelle adunanze della Società non possono come gli altri Soci farsi rappresentare da procuratore.

VII. Del Presidente.

Art. 34. Il Presidente Capo della Direzione, rappresenta la Società in faccia alle Autorità ed ai terzi, e per il fatto suo, sempre sotto le condizioni e le riserve portate dallo Statuto, assume obblighi ed acquista diritti per essa.

Art. 35. Egli dispone per tutte le convocazioni della Società, convoca la Commissione di scrutinio e ne presiede le adunanze.

Art. 36. Il Presidente, le cui nomina sarà a termini di legge notificata all' Autorità giudiziale, rappresenta la Società dinanzi ai Tribunali, ed a lui solo ed al suo domicilio, o nella residenza della Società, si riterranno per validamente notificate tutte le domande giudiziali che contro la Società fossero dirette.

Art. 37. Il Presidente ha diritto di far parte di qualunque Delegazione o Commissione che sia nominata nel seno della Società, a meno che il cómpito dell' una o dell' altra non sia quello di conoscere e di giudicare del fatto della Direzione.

Art. 38. In caso di impedimento o vacanza del Presidente, il Direttore all' Amministrazione ne assumerà le funzioni.

Art. 39. In via ordinaria il Presidente non può prendere alcuna deliberazione se non dopo consultato il voto della Direzione.

Nei casi però di estrema urgenza, quando gli manchi il tempo per radunare la Direzione, può prendere quelle determinazioni che stimerà più opportune, sempre che non sieno in opposizione allo Statuto, specialmente per quanto si riferisce alla obbligazione dei Soci per il pagamento dell' annua contribuzione.

In questi casi deve notificare tosto alla Direzione la presa determinazione.

VIII. Del Direttore all' Amministrazione e Vice Presidente.

Art. 40. Il Direttore all' Amministrazione disimpegna le cure della giornaliera gestione, fa le provviste di tutti gli oggetti di quotidiano consumo, ordina le riparazioni o ristauri necessarii ai locali e mobiliare della Società; rivede e liquida i conti dei fornitori ed

artieri, custodisce tutto quello che appartiene alla Società per qualsiasi titolo; provvede perchè non manchino nella Sala di lettura tutti quei giornali che dalla Direzione d'accordo colla Commissione di cui al Capitolo XIV sono prescritti e finalmente fissa e presiede le sedute di questa Commissione a sensi dell'art. 81.

ART. **41.** Incaricato della regolare tenuta dei libri dell'Amministrazione, compila a suo tempo i preventivi ed i consuntivi, corredandoli delle relative pezze giustificative.

ART. **42.** Sotto la sua responsabilità ha diritto di farsi assistere per gli oggetti superiormente indicati da un Contabile, cui sarà corrisposto un adeguato compenso nelle misure che saranno fissate dalla Direzione.

ART. **43.** Verso la Direzione egli ha diritto di iniziativa per oggetti e spese fuori dei limiti dell'ordinaria amministrazione, sempre che tornino di vantaggio e di decoro della Società. Sulle sue proposte la Direzione decide ed a queste deliberazioni deve egli dare esecuzione.

ART. **44.** Salva la disposizione dell'art. 34, è obbligato di formulare e concorrere alla stipulazione di tutti i contratti approvati in massima dalla Società o dalla Direzione, apponendovi la sua firma in aggiunta a quella del Presidente.

ART. **45.** È autorizzato di firmare tutti gli atti di amministrazione che deve far controfirmare dal Presidente.

ART. **46.** Per tutte le spese autorizzate o dallo Statuto o dalla Società o dalla Direzione entro i limiti delle sue facoltà, è tenuto di spiccare i mandati relativi e le relative riversali.

ART. **47.** Tutti i bollettari per le scossioni delle contribuzioni dei Socii sono da esso custoditi, per te-

nere in ordine il registro dal quale emerga con esattezza e prontamente, lo stato delle esazioni relativamente a ciascuno dei Socii.

Art. 48. Di tutte le somme esatte sotto la sua direzione, verifica la consegna al Direttore Cassiere, ritirando la relativa reversale da essere registrata e conservata.

Art. 49. Entro otto giorni, dopo l'espiro di ogni trimestre, deve rassegnare al Presidente l'elenco dei Socii morosi al pagamento con la indicazione della somma del loro debito, per le determinazioni che stimerà del caso.

Art. 50. Il Direttore all'amministrazione è pure Vice Presidente ed entra nello esercizio delle relative funzioni nei casi previsti dall'art. 38.

IX. Dei Direttori all'ordine ed ai trattenimenti.

Art. 51. I Direttori all'ordine ed ai trattenimenti devono sorvegliare al buon andamento di tutti i trattenimenti ordinarii e straordinarii, mantenere la buona armonia fra Socii, disporre in fine perchè i trattenimenti riescano ordinati, decorosi e graditi.

Art. 52. Per i trattenimenti ordinarii devono avere cura perchè le presentazioni delle Signore e dei forestieri contemplate agli articoli 6, 8, 9, seguano con tutta regolarità.

Art. 53. Per i trattenimenti straordinarii sono incaricati della coordinazione e rilascio dei relativi viglietti d'ingresso e d'invito, i quali oltre la firma del Presidente, dovranno portare la firma di almeno uno di essi, invigilando poi per la diramazione, ritenuto il

disposto dell'art. 7; indi per la presentazione di questi vighetti d'invito allo ingresso nelle Sale della Società.

Art. 54. Questi due Direttori, specialmente in caso di trattenimenti straordinarj, sono autorizzati di sciegliere fra i Soci quel numero di aggiunti che crederanno necessario per il buon ordine e disposizioni relative al trattenimento di cui si tratta.

Art. 55. I Direttori all'ordine, per tutto ciò che ai trattenimenti concerne, hanno il diritto della iniziativa, per cui devono fare di volta in volta la proposta col preventivo delle spese occorrenti, dirigendola al Presidente che deve provocare in argomento le deliberazioni della Direzione.

X. Del Direttore Cassiere.

Art. 56. Il Direttore Cassiere riceve in consegna sotto la sua responsabilità tutte le entrate della Società, ed effettua i pagamenti per conto della medesima, sempre però verso il ritiro di altrettanti mandati emessi dal Direttore all'amministrazione, controfirmati dal Presidente.

Art. 57. Tiene un apposito registro di entrata ed uscita giusta le norme che sono prescritte dalla Direzione.

Art. 58. Per ogni pagamento è tenuto di ritirare una regolare quietanza, che deve conservare unita al relativo ordine di pagamento.

Art. 59. Per la tenuta del libro di cassa come di qualunque altro registro ch'egli credesse utile o necessario, può farsi assistere dallo stesso contabile, sotto sua responsabilità come è stabilito all'art. 42.

Art. 60. Entro otto giorni dallo spirare di ogni mese deve presentare al Presidente, ed al Direttore

all' amministrazione, lo stato degli introiti e delle uscite e ciò per norma, e per il caso di provocare dalla Società una deliberazione che dalla condizione finanziaria fosse reclamata.

XI. Del Segretario.

Art. 61. Il Segretario interviene ed ha voto nelle adunanze della Direzione e della Commissione di scrutinio, ne tiene il verbale, ed ha sotto la sua immediata sorveglianza uno scrivano contabile stipendiato dalla Società, il quale eseguirà tutte le funzioni materiali di segreteria.

Art. 62. Se il Segretario fosse impedito per intervenire alle adunanze della Direzione e della Commissione di scrutinio, potrà farsi sostituire di volta in volta da un Socio. La sua proposta dovrà essere accettata dal Presidente di Direzione.

XII. Del Consiglio di Direzione.

Art. 63. In via ordinaria la Direzione si raduna a Consiglio almeno una volta per mese, dietro invito diretto a tutti i direttori dal Presidente, ed in via straordinaria le quante volte quest'ultimo lo creda necessario.

Art. 64. In queste adunanze si trattano tutti gli oggetti che non sono di esclusiva competenza dei singoli Direttori, a meno che non vogliano dessi assoggettare anche questi oggetti alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 65. Le adunanze non sono legali se non vi sieno presenti e prendano parte alle medesime almeno tre membri della Direzione compreso il Presidente.

Art. 66. Le deliberazioni vengono prese per squittinio segreto ed a maggioranza di voti; in caso

di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Art. 67. Per la legalità delle adunanze e delle relative deliberazioni, non è necessario che nella lettera d'invito staccata dal Presidente, siano indicati gli oggetti da trattarsi nella indetta seduta.

XIII. Della Commissione di Scrutinio.

Art. 68. La Commissione di Scrutinio è costituita da 18 Soci, chiamati a tale ufficio dal voto della Società, riunita nella generale adunanza di cui all'art. 93 lettera *d.*

Art. 69. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere rieletti pel triennio immediatamente successivo.

Ad impedire la totale rinnovazione della Commissione resta fissato che spirato il primo anno dalla nomina, usciranno sei membri per estrazione a sorte, allo spirare del secondo altri sei, allo spirare del terzo i sei ultimi.

Art. 70. Alle sedute della Commissione prende parte il Segretario della Direzione, per redigere i relativi processi verbali, nei quali per altro non sarà fatto cenno della discussione nelle questioni personali, e somministrare ad essa tutte le informazioni ed esibire alla ispezione tutti quei documenti o registri di cui potesse abbisognare.

Art. 71. La Commissione di scrutinio si pronuncia con voto deliberativo per l'ammissione o non ammissione dei Soci.

Art. 72. Per la legalità delle adunanze e per la validità della deliberazione, oltre il Presidente ed il Segretario devono concorrervi almeno 7 membri della Commissione.

Art. 73. Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza di due terzi dei voti e per voto segreto. Il Presidente ed il Segretario votano come gli altri membri della Commissione.

Art. 74. Sta nel diritto della Commissione di richiamare il Socio proponente a dare sul conto del candidato, le credute necessarie informazioni.

Art. 75. Le deliberazioni della Commissione si presentano con la semplice formula: « la Commissione ha trovato di ammettere o non ha trovato di ammettere la proposta. »

Art. 76. Contro le deliberazioni della Commissione non è ammesso reclamo.

Art. 77. La Commissione è convocata di regola una volta al mese ed anche in via straordinaria in seguito ad invito del Presidente. Essa non si occupa dell'ammissione di nuovi Soci se non sopra proposta di un Socio diretta al Presidente. Le deliberazioni della Commissione sono partecipate alla Direzione per gli effetti di cui all' art. 8 e per la comunicazione al Socio proponente.

Art. 78. A tutti i membri della Commissione almeno tre giorni prima dell' adunanza si dovranno comunicare a cura del Segretario i nomi di tutti i candidati portati dalle proposte sulle quali si dovrà deliberare.

Art. 79. La Commissione deve conservare tutte le proposte che vengono fatte, e trasportare in un registro, per ordine di alfabeto, tutti i nomi dei proponenti.

Art. 80. Deve custodire in ordine di data tutti i processi verbali delle sedute per consegnarli alla fine d' ogni mese alla Direzione in unione al registro di cui all' art. 79.

620

XIV. Della Commissione di sorveglianza alla Sala di lettura.

Art. 81. La Commissione di sorveglianza alla Sala di lettura è costituita da tre Soci chiamati a tale ufficio dal voto della Società riunita nella generale adunanza di cui all' art. 92 lett. *b*.

È ufficio di questa Commissione l' invigilare al buon andamento della Sala di lettura e il proporre di trimestre in trimestre in apposita seduta indetta e presieduta dal Vicepresidente o Direttore all' Amministrazione, tutte le modificazioni o aggiunte che credesse opportune alle associazioni in corso. I membri della Commissione durano in carica un anno e possono esser rieletti.

Art. 82. Per la legalità delle adunanze e per la validità delle deliberazioni devono concorrervi almeno due membri della Commissione ed il Presidente. — Il voto di questo prevale a dirimere la parità.

Art. 83. Le deliberazioni vengono prese a' voto segreto ed a maggioranza.

XV. Dei Revisori.

Art. 84. I resoconti della Direzione, devono essere portati alle deliberazioni della Società con un rapporto dei revisori.

Art. 85. I revisori sono tre. Sono scelti fra i Soci, e durano in carica per il periodo di un solo anno. Possono essere senza limiti rieletti.

Art. 86. Esaminano il resoconto dell' amministrazione per l'anno in cui furono nominati, fanno il loro rapporto motivato intorno al medesimo e ne propon-

gono alla Società la approvazione o la disapprovazione nella tornata di agosto.

XVI. Delle adunanze generali ordinarie e straordinarie e del loro Presidente

Art. 87. La Società si riunisce in assemblea generale due volte all'anno; l'una nella prima domenica di agosto, l'altra nella prima domenica di febbrajo.

La Società può essere in via straordinaria convocata dalla Direzione o per propria iniziativa, o dietro domanda firmata almeno da 15 Socii.

Art. 88. Le adunanze della Società sono presiedute da un Presidente delle Assemblee eletto di anno in anno. In caso d'impedimento l'ufficio viene esercitato dal vice-presidente eletto pure di anno in anno. Il presidente dell'adunanza è assistito da un segretario per la tenuta del processo verbale, che del pari è eletto di anno in anno. In caso di impedimento del Segretario dell'adunanza, il Presidente inviterà uno fra i Socii presenti a farne le veci.

Art. 89. Nell'adunanza ordinaria del febbrajo, l'assemblea anzi tutto elegge a maggioranza relativa il seggio, cioè il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario dell'assemblea. Questi entrano in funzione colla tornata ordinaria di agosto prima dell'anno sociale e durano in ufficio fino al termine dell'anno stesso.

Art. 90. Non possono essere chiamati al seggio i membri della Direzione, nè i Revisori dei conti.

Art. 91. I componenti il seggio possono essere rieletti.

Art. 92. Nell'adunanza che sarà tenuta nella prima Domenica d'agosto si tratteranno questi oggetti:

a) Rapporto dei revisori sul resoconto dell'anno precedente e relative deliberazioni della Società.

b) Elezione dei tre membri della Commissione di sorveglianza alla sala di lettura.

c) Deliberazione sopra tutti gli oggetti indicati nella lettera d'invito

Art. 93. Nell'adunanza di febbrajo si tratteranno questi oggetti:

a) Lettura del rapporto della Direzione sull'andamento della Società.

b) Discussione del preventivo per l'anno seguente e sua approvazione.

c) Sorteggio dei membri della Direzione e nomina dei successori.

d) Sortoggio di sei Socii della Commissione di scrutinio ed elezione dei successori.

e) Elezione dei tre revisori per il resoconto dell'anno in corso.

f) Deliberazione sopra tutti gli oggetti indicati nella lettera d'invito.

Art. 94. Alle adunanze generali prendono parte soltanto i Socii ordinarii salvo quanto è stabilito dall'art. 14.

Art. 95. Le adunanze vengono convocate mediante lettera d'invito spedita dalla Direzione al domicilio dei Socii, tre giorni almeno prima di quello stabilito pella sessione. La lettera d'invito esprime gli oggetti da trattarsi.

Art. 96. La Direzione dovrà porre nell'ordine del giorno per le adunanze ordinarie anche quelle proposte che verranno presentate e firmate da almeno sei Socii.

Art. 97. Nella prima metà del mese di gennajo di ciascun anno la Direzione sulle proposte del direttore all'amministrazione allestisce il preventivo per il nuovo anno sociale. Per tutta la seconda metà dello

stesso mese la copia di questo preventivo sta esposta nella stanza di lettura perchè tutti i Soci ne possano prendere conoscenza prima dell'adunanza di febbrajo.

Art. 98. Entro quindici giorni, spirato l'anno sociale, la Direzione deve rimettere ai revisori il resoconto dell'anno passato, perchè possano fare intorno al medesimo gli studii necessarii, ed allestire il rapporto da farsi alla Società nelle generale convocazione d'agosto. Per otto giorni prima di questa adunanza il resoconto in copia sta esposto nella stanza di lettura, perchè i Soci ne possano prendere conoscenza.

Art. 99. Tanto del preventivo, come del consuntivo, si rilevano gli estremi da essere presentati in un prospetto che, stampato, viene unito alla lettera d'invito per la relativa adunanza.

Art. 100. La Direzione è tenuta a dare comunicazione dell'ordine del giorno al Presidente dell'adunanza almeno 8 giorni prima di quello della riunione.

Il Presidente ed il Segretario dell'adunanza sono autorizzati ad ispezionare presso la Cancelleria della Direzione tutti gli atti relativi agli oggetti avvisati dall'ordine del giorno, e la Direzione è tenuta a dare agli stessi tutte le informazioni che venissero chieste sopra tutti gli oggetti medesimi.

Art. 101. Sono legali le adunanze qualunque sia il numero dei Soci presenti, fatta eccezione pei casi seguenti:

a) Trattandosi di riformare lo Statuto o di cambiare la forma di esistenza della Società, non è legale la adunanza ove non intervenga per lo meno la metà dei Soci inscritti.

b) Per lo scioglimento della Società è necessaria una deliberazione emessa in un'adunanza costituita dall'intervento di almeno due terzi dei Soci inscritti.

Se nelle adunanze indette per uno di questi oggetti, non interviene il numero rispettivamente fissato, la Società sarà riunita per l'ottavo giorno, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. **102.** Il Presidente dell' adunanza apre la sessione; aperta la sessione, il presidente invita due fra i Soci presenti a fungere l'ufficio di scrutatori, i quali prendono posto al banco della Presidenza. Poscia fa dar lettura del processo verbale dell'adunanza precedente e lo sottopone all'approvazione della Società.

Art. **103.** Le emende proposte a rettifica del processo verbale, ammesse che sieno dalla Società per votazioni, vengono inscritte nel processo verbale della seduta in corso, senza alterare il processo verbale della seduta anteriore.

Art. **104.** Il processo verbale di una adunanza già seguita deve stare esposto per tre giorni nella sala di lettura, assieme all' ordine del giorno della nuova adunanza perchè i Soci possano prenderne conoscenza.

Art. **105.** Di regola l' ordine della trattazione degli argomenti deve seguire quello tracciato dalla cedola d' invito. Quest' ordine però può essere invertito qualora sulla proposta di un Socio, appoggiata da altri 5 Soci, la Società per alzata e seduta trovasse di deliberare sulla priorità da accordarsi all' argomento contemplato dalla proposta.

Art. **106.** Non è ammessa alcuna discussione e per più forte motivo alcuna deliberazione, intorno ad oggetti non contemplati dalla lettera d' invito.

Se ne farà annotazione in quanto possano essere contemplati per un' altra convocazione.

Art. **107.** Nelle singole votazioni, quando trattasi di oggetto sul quale il Socio, o per se, o come procu-

ratore, ha un qualche interesse, non è questo Socio ammesso a votare.

Art. 108. In conformità a tale principio, i membri della Direzione votano su tutti gli oggetti, tranne che sulle proposte dei revisori pel il consuntivo.

Art. 109. Di regola le votazioni sono palesi o per alzata e seduta, o per appello nominale. Dipenderà dalla Direzione o dalla proposta di dieci Soci fra i presenti che l'una di queste maniere sia all'altra preferita.

Trattandosi di nomine e di affari puramente personali, la votazione deve essere senza eccezione segreta.

Art. 110. Le deliberazioni della Società sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti.

Nel caso previsto dall'art. 101, lettera *a*, farà bisogno della maggioranza di due terzi dei voti dei presenti, allorchè si tratti di mutazione allo Statuto diretta ad aumentare l'aggravio pecuniario dei Soci.

Nel caso dell'art. 101, lettera *b*, la maggioranza dovrà essere di quattro quinti almeno degli intervenuti.

Art. 111. Nessun Socio può parlare se non dopo chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente. Ogni Socio non può avere la parola sopra lo stesso argomento, purchè non si tratti di fatto personale, che due sole volte. La Direzione ed il relatore di una Commissione, possono prendere la parola senza limite ogni qualvolta lo credono necessario.

Art. 112. Nel caso in cui uno o più Soci propongano emende o sotto emende intorno ad una proposta, la discussione e votazione su queste precedono quelle sulla proposta, stando però sempre in facoltà del Presidente dell'assemblea di regolare le votazioni.

Art. 113. La chiusura nel caso che sia domandata

da un Socio, appoggiato da altri cinque Soci, deve essere o rifiutata od ammessa dal voto dell' assemblea manifestato per alzata o seduta.

Art. 114. La chiusura può essere dichiarata direttamente dal Presidente. Se dieci Soci vi fanno opposizione, l' assemblea per alzata o sednta sulla opposizione delibera per maggioranza di voti.

Art. 115. Quando il Presidente dell'adunanza voglia prendere parte alla discussione abbandona il seggio che verrà occupato dal Vice Presidente.

Art. 116. Il processo verbale tenuto dal Segretario dell' assemblea e da chi ne fa le veci viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

XVII. Della eliminazione dei Soci.

Art. 117. Tutte le volte che la Direzione venga a conoscenza o direttamente o per informazioni attendibili, che stanno a carico di un Socio fatti tali da rendere conveniente il suo allontanamento dalla Società, è tenuta di riunirsi al più presto e decidere la questione preliminare se sia o no del caso di far luogo al procedimento di eliminazione.

Art. 118. Risolta affermativamente la questione, il Presidente della Direzione è autorizzato d' invitare presso di sè il Socio interessato, e comunicandogli la deliberazione presa a' suoi riguardi, eccitarlo a domandare la eliminazione del suo nome dai ruoli della Società. Se egli presenta tale domanda, essa viene accettata e si eseguisce senz' altro la eliminazione.

Art. 119. Se il Socio non domandi la sua eliminazione, oppure per la specialità del caso la Direzione non trovi opportuno di fare alcuna pratica preliminare col Socio, essa costituisce immediatamente una Com-

missione incaricata di conoscere e giudicare sopra il fatto deferitole.

ART. 120. Questa Commissione si compone di dodici individui i quali vengono designati dalla sorte; cinque devono essere presi dalla Commissione di scrutinio, due dalla Direzione e cinque dalla massa di tutti gli altri Soci.

Di questa operazione di sorteggio, affidata alla Direzione, dovrà tenersi esatto conto nel processo verbale della relativa sessione.

ART. 121. I componenti la Commissione dietro avviso della loro designazione, come all'articolo precedente, si riuniranno nel luogo, giorno ed ora indicati dal Presidente della Direzione. Riuniti, eleggeranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.

ART. 122. La Commissione è autorizzata tanto collettivamente, quanto a mezzo di un relatore, ad assumere tutte le informazioni che crederà necessarie anche mediante audizione di persone dalle quali può attendersi sicure nozioni sull' argomento.

ART. 123. Raccolte le informazioni, la Commissione decide con la maggioranza di due terzi dei membri presenti, il numero dei quali non potrà essere minore di nove. Nel relativo processo verbale dovranno essere registrate anche tutte le discussioni.

ART. 124. Il Presidente di questa Commissione trasmetterà immediatamente al Presidente della Direzione la presa deliberazione con i suoi motivi.

ART. 125. La decisione che non fa luogo alla eliminazione, viene comunicata al Socio con i suoi motivi, qualora il Socio stesso fosse stato edotto dell' incoato procedimento di eliminazione. Nel caso contrario viene spedita senza motivi, che non saranno comunicati, se non allora che il Socio ne faccia domanda.

Art. 126. Il Socio colpito dalla decisione di eliminazione può portare appello contro la stessa all' intiera Società domandando a tal fine una convocazione straordinaria, nel qual caso il Presidente della Direzione dovrà provvedere di conformità.

Art. 127. Nel caso di appello, i due membri della Direzione che hanno fatto parte della Commissione per la eliminazione saranno i relatori sopra il ricorso dinanzi all' assemblea generale chiamata a decidere sul ricorso stesso.

XVIII. Dello scioglimento della Società

Art. 128. Quando sia dimostrata la impossibilità di ottenere lo scopo della Società, qualunque dei Soci può domandarne lo scioglimento.

Art. 129. Su questa proposta la Presidenza deve convocare la Società.

Art. 130. Ammesso lo scioglimento della Società, la Direzione si converte in Commissione liquidatrice cui resta affidato lo incarico di realizzare l'attivo, di ammortizzare il passivo, e di dividere le attività residue fra i Soci che hanno diritto sulle medesime.